

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

numero	data	PROF. CATEGORIA
40	18/06/1997	12870

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER OCCUPAZIONE DI SPAZIO ED AREE PUBBLICHE -

Il giorno 18/06/1997, alle ore 20.30, a seguito di convocazione del Sindaco nell'apposita sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sindaco CORRADO GHETTI e formato dai seguenti consiglieri comunali:

- 1) VENTURI Loris
- 2) PINI Edoardo
- 3) CAVALLUCCI Roberto
- 4) MALTONI Bruna
- 5) CASTELLUCCI Massimo
- 6) AMADORI Pierluigi
- 7) ARRIGONI Manuela
- 8) LIMARZI Silvio
- 9) GIORGINI Giorgio Mario
- 10) BERTACCINI Daniele
- 11) FANTINI Terzo
- 12) GUGNONI Pier Paolo
- 13) BANDINI Stefano
- 14) BERTACCINI Francesco
- 15) VERSARI Ursula
- 16) STRADA Aurelio

Assume la presidenza il Sindaco Corrado Ghetti  
Assiste il Segretario Dr. Tommaso Colonna

All'appello risultano assenti i consiglieri comunali: Bertaccini Daniele, Giorgini Giorgio Mario e Versari Ursula (presenti n. 14):

Vengono nominati scrutatori i consiglieri comunali: Caval-

lucchi Roberto, Castellucci Massimo e Bertaccini Francesco.  
Constata la regolarità della seduta, il Presidente invita il

Consiglio Comunale a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che nell'ambito del territorio comunale non esiste un regolamento specifico per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e che sorgono spesso dei problemi, ogni qualvolta deve provvedersi ad autorizzare in tal senso che ne fa richiesta;

Considerato, inoltre, che manca completamente una minima regolamentazione per l'esposizione di merci o tavoli all'esterno dei locali di vendita o del pubblici esercizi, specie nel Centro Storico cittadino;

Visto che l'UTC e l'Uff. di Polizia Municipale hanno in passato piu' volte lamentato questa carenza, scontrandosi talvolta anche con i commercianti che tendono naturalmente ad appropriarsi di "diritti" acquisiti tacitamente, ma mai concessi;

Visto che al riguardo, di concerto con gli altri uffici interessati, e con la coordinazione dell'Ass. al Commercio, l'UTC ha elaborato un "REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE", sulla falsa riga di quanto gia' in funzione presso l'Amm.ne del Comune di Forlì;

Dato atto della necessita' di dotarsi quindi di tale regolamento per mettere un certo ordine su tale materia che in passato ha determinato uso non corretto delle occupazioni di spazi pubblici o di uso pubblico;

Vista la bozza di Regolamento che alla presente si allega; Dato atto che a norma dell'art. 53 della Legge 142/90, così come modificato dall'art. 17 commi 85 e 86 della Legge n. 127/97, sulla presente deliberazione;

Il Capo Ufficio Tecnico ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica; Con n. 11 voti favorevoli espressi per alzata di mano dal Sindaco e dai n. 10 consiglieri presenti;

DELIBERA

1) Approvare il "REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE" nell'ambito del territorio del Comune di Meldola, che alla presente si allega, quale sua parte integrante e sostanziale, composto di 19 articoli.

2) Di dare atto che il Regolamento in argomento, una volta eseguito, vera' pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

3) Di informare la cittadinanza dell'approvazione del presente Regolamento mediante pubblica ordinanza.

\*\*\*\*\*



Allegato delibera  
C.C. n. 40 del 18/6/97  
IL SEGRETARIO CAPD

ART. 1

(OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE)

Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune Meldola si osservano le norme del presente Regolamento.  
Quando nel presente Regolamento sono usate le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si vogliono intendere i luoghi e il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servizi di pubblico passaggio, quali le strade, le piazze, i corsi, i mercati, i portici, i parchi, i giardini, ecc..

ART 2

(AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE)

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico, nonche' lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione o concessione comunale rilasciata dall'Autorita' competente su richiesta dell'interessato; l'autorizzazione o la concessione si intende accordata per le occupazioni occasionali, a seguito di comunicazione scritta all'ufficio competente per territorio, da darsi almeno quindici giorni prima dell'occupazione, per la verifica del rispetto del Codice della Strada e per le prescrizioni del caso.  
La comunicazione non e' richiesta per le occupazioni di pronto intervento che non modificano la circolazione e per quelle momentanee. Se l'occupazione interessa la sede stradale l'interessato ha l'obbligo di osservare le disposizioni del Codice della Strada e del regolamento di attuazione. L'autorizzazione e' richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme.

ART 3

(OCCUPAZIONI D'URGENZA)

Per far fronte a situazione di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione puo' essere effettuata dall'interessato prima di aver consentito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.  
In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione della occupazione alla Polizia Municipale via fax o con telegramma. L'ufficio provvede ad accertare se esistono le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le sanzioni. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo del Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione dello stesso.



ART 4  
(DOMANDA DI OCCUPAZIONE)

Chiunque intende occupare, nel territorio comunale anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggetti a servizi di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune. La domanda redatta in carta legale, va indirizzata al Sindaco. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'atto. La domanda deve contenere:

- l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
- l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera

che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;

e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, che verranno successivamente disciplinate, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

Per le occupazioni, è in facoltà del Responsabile del Settore che istruisce la richiesta, richiedere una cauzione o una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni che possono derivare in conseguenza dell'occupazione stessa.

ART 5  
(PRONUNCIA SULLA DOMANDA)

Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate ai competenti Ufficio Comunale.

All'atto della presentazione della domanda o successivamente, mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della legge 241/1990, vengono resi noti l'avvio del procedimento stesso, l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento nonché le altre notizie previste dal Regolamento sulla domanda diretta ad ottenere la concessione e l'autorizzazione di occupazione, l'autorità competente provvede entro i termini stabiliti in applicazione della legge 7/8/1990 n. 241.

In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

ART 6  
(RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONE-SUO CONTENUTO)

L'autorità competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo o spazio pubblico.



In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, nonché condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.

Ogni atto di concessione o autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare stabilirsi di volta in volta seconda delle caratteristiche delle concessioni o autorizzazioni.

La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

- a termine, per la durata massima di anni 5;
- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni, possano essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

Al termine della concessione - qualora la stessa non venga rinnovata - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fissa l'Amministrazione Comunale. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguarda aree soggette alla disciplina della circolazione stradale, secondo il D. Legislativo 30/04/92 n. 285 e successive modificazioni, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

ART 7  
(DURATA DELL'OCCUPAZIONE)

Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

- sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 8  
(ESPOSIZIONE DELLA MERCE)

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisce occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servizi di uso pubblico, è soggetta a concessione Comunale.

ART. 9  
(MESTIERI GIROVAGHI E MESTIERI ARTISTICI)



Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione. La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi, per più di un'ora sullo stesso luogo.

ART. 10  
(ESECUZIONI DI LAVORI E DI OPERE)

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modelli dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

ART. 11

(AUTORIZZAZIONE AI LAVORI)

Quando sono previsti lavori che comportano la manutenzione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

ART. 12

(OCCUPAZIONE CON PONTI STECCATI ECC.)

Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 2 ore.

ART. 13

(OCCUPAZIONE DI TAVOLI SEDIE ECC.)

L'occupazione con tavoli e sedie richieste da esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande è concessa solo se sussiste nulla osta alla somministrazione nel luogo richiesto per l'occupazione da rilasciarsi a cura dell'ufficio competente dell'U.S.L.

ART. 14

(OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO)

Le concessioni e le autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.



- Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza ed alla riscossione, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla Pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese nel più breve tempo possibile e comunque in accordo con il settore Viabilità

#### ART 15 (DECADENZA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE)

Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

- le reiterate violazioni da parte del concessionario, dei collaboratori o dei suoi dipendenti delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 60 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei 15 giorni nel caso di occupazione temporanea;

#### ART. 16

#### (REVOCATA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE)

La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

#### ART. 17 (RINNOVO)

I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.

Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'obbligo di presentare almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.


#### Art. 18

#### (Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive)

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive, di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

E' sempre disposta la rimozione immediata da parte degli organi di Polizia Municipale qualora l'occupazione costituisca pericolo o intralcio alla circolazione.





Il presente regolamento, una volta eseguito ai sensi dell'art. 17, commi 40 e 42 della legge n. 127/97 è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

ART. 19  
( ENTRATA IN VIGORE )



Il responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile sulla presente deliberazione e ne attesta la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 6, comma 11 della legge 15 maggio 1997 n. 127.

IL RAGIONIERE

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Tommaso Colonna)

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con contemporaneo invio al competente Organo Regionale di controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.).

MELDOLA, 21 GIU. 1997



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Tommaso Colonna)

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

- che la presente deliberazione:

E' stata affissa a questo albo pretorio per quindici giorni consecutivi

dal 21 GIU. 1997

al 6.7.97

che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva/annullata il

8.7.97

avendo il Co.Re.Co. comunicato l'avvenuto controllo/annullamento con atto

MELDOLA, 9.7.97

IL SEGRETARIO